CAMERA DEI DEPUTATI N. 3012

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIGNAMI, ALMICI, AMBROSI, AMICH, AMORESE, ANTONIOZZI, BALDELLI, BENVENUTI GOSTOLI, BUONGUERRIERI, CAIATA, CALOVINI, CANGIANO, CANNATA, CARAMANNA, CARETTA, CERRETO, CHIESA, CIABURRO, CIANCITTO, CIOCCHETTI, COLOMBO, COLOSIMO, COMBA, CONGEDO, COPPO, DE CORATO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI GIUSEPPE, DI MAGGIO, DONDI, DONZELLI, FILINI, FRIJIA, GABELLONE, GARDINI, GIORDANO, GIORGIANNI, GIOVINE, GORI, GRUPPIONI, IAIA, KELANY, LAMPIS, LANCELLOTTA, LA SALANDRA, LONGI, LOPERFIDO, LUCASELLI, MACCARI, MAERNA, MAIORANO, MALAGOLA, MALAGUTI, MANTOVANI, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, MASCHIO, MATERA, MATTEONI, MATTIA, MAULLU, MICHELOTTI, MILANI, MOLLICONE, MONTARULI, MORGANTE, MURA, OSNATO, PADOVANI, PALOMBI, PELLICINI, PERISSA, PIETRELLA, PISANO, POLO, PULCIANI, RAIMONDO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROSCANI, ANGELO ROSSI, FABRIZIO ROSSI, ROSSO, ROTELLI, ROTONDI, RUSPANDINI, GAETANA RUSSO, SBARDELLA, SCHIANO DI VISCONTI, SCHIFONE, RACHELE SILVESTRI, TESTA, TRANCASSINI, TREMAGLIA, TREMONTI, URZÌ, VARCHI, VIETRI, VINCI, VOLPI, ZUCCONI, ZURZOLO

Disposizioni concernenti il rimpatrio dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea condannati in Italia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza

Presentata il 9 luglio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge interviene su due profili strettamente connessi alla tutela della sicurezza pubblica, all'effettività dell'esecuzione delle decisioni dell'autorità giudiziaria e al governo dei flussi migratori: da un lato, si introduce una disciplina organica volta a favorire il trasferimento dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea condannati con sentenza definitiva dall'autorità giudiziaria italiana, per delitti non colposi, alla pena detentiva superiore a un anno, nei rispettivi Paesi di cittadinanza; dall'altro lato, si interviene sulle disposizioni in materia di revoca della cittadinanza in caso di condanna per reati di particolare gravità.

La presente proposta di legge si fonda sul principio secondo cui il diritto dello Stato di perseguire e sanzionare i reati commessi nel proprio territorio deve accompagnarsi alla garanzia della piena effettività dell'esecuzione della pena e all'adozione di strumenti idonei ad assicurare la sicurezza della collettività.

L'attuale disciplina del trasferimento dei detenuti stranieri nel Paese di cittadinanza trova applicazione in misura limitata, anche a causa della complessità delle procedure amministrative nonché della necessità di coordinamento con gli Stati esteri e di acquisizione del consenso del soggetto da trasferire. Ciò determina, in numerosi casi, la permanenza negli istituti penitenziari italiani di un numero cospicuo di cittadini stranieri, con le evidenti ripercussioni anche in tema di sovraffollamento carcerario.

La presente proposta di legge mira pertanto a rendere il trasferimento per l'esecuzione della pena nel Paese di cittadinanza la modalità ordinaria nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea condannati in via definitiva a pene detentive superiori a un anno, nel rispetto della Costituzione, del diritto dell'Unione europea e degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali vigenti, indipendentemente dal consenso del condannato.

A tal fine vengono previsti procedure accelerate, termini certi per l'attivazione delle richieste di trasferimento e un sistema di opposizione limitato ai soli casi nei quali sussista un concreto rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona, in conformità con i princìpi elaborati dalla giurisprudenza nazionale ed europea.

La presente proposta di legge introduce inoltre il divieto di reingresso nel territorio della Repubblica per i soggetti trasferiti.

Un ulteriore intervento riguarda la legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Le modifiche proposte ampliano l'ambito applicativo della disciplina sulla revoca della cittadinanza acquisita nei confronti di soggetti condannati per delitti di particolare gravità ovvero dichiarati socialmente pericolosi con sentenza passata in giudicato, subordinando la revoca stessa alla condizione che il condannato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza, nel rispetto del principio internazionale volto a evitare situazioni di apolidia.

L'articolo 1 enuclea le finalità della proposta di legge e individua quali soggetti destinatari i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea. L'articolo 2, al comma 1, introduce il principio della esecuzione nel Paese di cittadinanza delle pene detentive superiori a un anno come modalità ordinaria di espiazione della pena e, al comma 2, dispone che a tal fine non è richiesto il consenso del condannato. Gli articoli 3 e 4 disciplinano il procedimento per il trasferimento del condannato nello Stato di cittadinanza ai fini dell'esecuzione della pena. In particolare, l'articolo 3 individua le modalità di attivazione della procedura da parte del Ministro della giustizia, nel rispetto delle convenzioni internazionali e degli accordi applicabili. L'articolo 4 introduce una procedura accelerata obbligatoria, prevedendo termini certi per l'avvio del procedimento e per l'adozione del

decreto di trasferimento, al fine di garantire tempestività ed effettività all'esecuzione della pena, disponendo, altresì, una presunzione di pericolosità sociale conseguente alla condanna. L'articolo 5 disciplina l'opposizione del condannato al trasferimento, limitandola ai casi di rischio di trattamenti contrari alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), di esposizione alla pena capitale o di grave e documentato pregiudizio familiare nello Stato di cittadinanza, demandando la decisione alla corte d'appello competente. L'articolo 6 dispone che la pena è eseguita nello Stato di cittadinanza secondo la legislazione ivi vigente, senza che ciò possa determinare una riduzione della durata complessiva della condanna inflitta dall'autorità giudiziaria italiana. L'articolo 7 promuove il rafforzamento della cooperazione internazionale mediante la stipulazione di accordi bilaterali che agevolino il trasferimento dei condannati secondo le disposizioni della presente proposta di legge. L'articolo 8 introduce il divieto di reingresso nel territorio della Repubblica per i soggetti trasferiti e dispone la registrazione di tale divieto nelle banche di dati nazionali ed europee. L'articolo 9, infine, modifica la menzionata legge n. 91 del 1992, ampliando i casi di revoca della cittadinanza acquisita per naturalizzazione ed estendendo il catalogo dei reati che la determinano, nel rispetto del principio di divieto di apolidia.

Con la presente proposta di legge si intende rafforzare l'effettività delle decisioni dell'autorità giudiziaria, assicurare una più efficiente e rapida gestione delle procedure di trasferimento all'estero dei condannati di Paesi non appartenenti all'Unione europea e consolidare un sistema di gestione del fenomeno migratorio improntato ai princìpi di legalità, responsabilità, certezza del diritto e tutela della sicurezza pubblica, nel pieno rispetto dei princìpi costituzionali e degli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

ESECUZIONE DELLA PENA MEDIANTE TRASFERIMENTO

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni volte a rafforzare la tutela della sicurezza pubblica concernenti il trasferimento, ai fini dell'esecuzione della pena, dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea condannati con sentenza definitiva per reati non colposi commessi nel territorio dello Stato nonché la revoca della cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5, 9 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Art. 2.

(Principio di automatismo del trasferimento)

1. Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea condannato con sentenza definitiva per delitti non colposi a pena detentiva superiore a un anno è trasferito, ove ricorrano le condizioni previste dal diritto internazionale e dalla presente legge, per l'esecuzione della pena nello Stato di cittadinanza.

2. Il trasferimento costituisce modalità ordinaria di esecuzione della pena e non richiede il consenso del condannato, fatto salvo quanto previsto dagli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione europea.

Art. 3.

(Esecuzione della pena nello Stato di cittadinanza del condannato)

1. Il Ministro della giustizia richiede allo Stato di cittadinanza del condannato l'ese-

cuzione della pena ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e degli accordi bilaterali o multilaterali applicabili.

2. Qualora esista un accordo internazionale che preveda procedure semplificate di trasferimento, si procede secondo le modalità ivi stabilite.

Art. 4.

(Procedura accelerata obbligatoria)

1. La sentenza definitiva di condanna a pena detentiva superiore a un anno di cui all'articolo 2, comma 1, pronunciata nei confronti del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea costituisce presunzione di pericolosità sociale ed è tempestivamente trasmessa dalla competente autorità giudiziaria al Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia avvia d'ufficio il procedimento di trasferimento entro trenta giorni dalla ricezione della sentenza di cui al comma 1.

3. Ove ricorrano le condizioni previste dal diritto internazionale e dalla presente legge, il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dall'acquisizione della necessaria documentazione, dispone, con proprio decreto, il trasferimento del condannato.

4. Il decreto di trasferimento è eseguito senza ritardo e sospende ogni ulteriore misura esecutiva in Italia.

Art. 5.

(Opposizione del condannato)

1. Il decreto di trasferimento è notificato senza ritardo al condannato.

2. Entro dieci giorni dalla notificazione il condannato può proporre opposizione esclusivamente per i seguenti motivi:

a) rischio concreto di subire trattamenti contrari alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848;

b) rischio di essere sottoposto a pena di morte nello Stato di destinazione;

c) grave e documentato pregiudizio familiare.

3. Sull'opposizione decide, entro trenta giorni, la corte d'appello del distretto nel quale è stata pronunciata la sentenza di condanna di primo grado.

4. L'opposizione non sospende l'esecuzione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria competente.

Art. 6.

(Esecuzione automatica della pena all'estero)

1. La pena è eseguita nello Stato di cittadinanza del condannato secondo la legislazione ivi vigente e nel rispetto degli accordi internazionali applicabili.

2. L'esecuzione non può comportare una riduzione della durata complessiva della pena irrogata dall'autorità giudiziaria italiana.

Art. 7.

(Obbligo di cooperazione internazionale)

1. Lo Stato italiano promuove la stipulazione di accordi bilaterali con Stati esteri che prevedano clausole uniformi di accettazione automatica dei trasferimenti secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 8.

(Divieto di reingresso)

1. Il condannato trasferito ai sensi della presente legge non può entrare nuovamente nel territorio della Repubblica italiana.

2. Il divieto di cui al comma 1 è registrato nelle banche di dati previste dalla normativa nazionale ed europea.

CAPO II

REVOCA DELLA CITTADINANZA A SEGUITO DI CONDANNA PENALE

Art. 9.

*(Modifiche agli articoli 10-*bis *e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza)*

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-*bis*:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La cittadinanza italiana, acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5, 9 e 14, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, nonché per i reati previsti dagli articoli 270-*ter,* 270-*quinquies*.2 e 583-*bis* del codice penale, a condizione che il soggetto possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis*. La cittadinanza italiana, acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5, 9 e 14, può essere revocata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, nei confronti di chi, non essendo imputabile per infermità di mente per uno dei fatti previsti come reato dalle disposizioni di cui al comma 1, sia stato dichiarato, con sentenza passata in giudicato, socialmente pericoloso ai sensi dell'articolo 203 del codice penale. La revoca è subordinata alla condizione che il soggetto possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza. La revoca di cui al presente comma è adottata entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, a condizione che, alla data di adozione del decreto del Presidente della Repubblica, la pericolosità sociale non sia stata dichiarata cessata ai sensi degli articoli 207 e 208 del codice penale »;

b) all'articolo 13, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *e-bis)* se, avendola perduta per effetto della revoca di cui all'articolo 10-*bis*,

comma 1-*bis*, dichiara di volerla riacquistare, decorsi dieci anni dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cessazione della pericolosità sociale, adottato ai sensi degli articoli 207 e 208 del codice penale, sempre che in tale periodo non sia intervenuta, nei suoi confronti, una nuova condanna definitiva o una nuova dichiarazione di pericolosità sociale per uno dei fatti previsti come reato di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1 ».

19PDL0205480